



**COMUNE DI MASSA**  
**SETTORE SERVIZI SOCIALI ED EDILIZIA SOCIALE**

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI**  
**AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE – ANNO 2022**

Indetto ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 402 del 30/03/2020.

**IL DIRIGENTE**  
**RENDE NOTO**

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e **fino al giorno lunedì 25 luglio 2022**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

**Art. 1 - Requisiti per la partecipazione al bando.**

Possono partecipare i soggetti che alla data di pubblicazione del presente bando siano in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

1. cittadinanza italiana o di Stato appartenente all'Unione europea, ovvero cittadinanza di uno stato extraeuropeo in possesso di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) in corso di validità ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 286/1998 e s.m.i.;
2. residenza anagrafica nel comune di Massa e nell'alloggio con riferimento al quale si chiede il contributo;
3. titolarità di un **regolare contratto di locazione ad uso abitativo**, regolarmente registrato e in regola con il pagamento dell'imposta di registro o con il regime della cosiddetta "cedolare secca", riferito all'alloggio in cui hanno la residenza. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo a loro carico. Sono **esclusi gli alloggi di e.r.p. disciplinati dalla L.R. 2/2019 e gli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi con pregi artistici e signorili)**;
4. assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Massa. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. Toscana 2/2019;
5. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non

si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune si riserva di procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate.

6. le disposizioni di cui ai punti 4 e 5 non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):
  - coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
  - alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
  - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c..
7. Valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DCPM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
8. Non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013), fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati nei punti 5 e 7;
9. Possesso di certificazione ISEE in corso di validità e priva di omissioni/difformità, dalla quale risulti **valore ISE** (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5/12/2013, n. 159 e s.m.e i., non superiore a **€ 29.545,98** ed incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientrante nei valori di seguito indicati:

Fascia "A": Valore ISE uguale o inferiore a € 13.619,58 (importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2021) ed incidenza del canone di locazione al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

Fascia "B": Valore ISE compreso tra € 13.619,59 ed € 29.545,98 ed incidenza del canone di locazione sul valore ISE non inferiore al 24%.

**Valore ISEE non superiore a € 16.500,00** (limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica).

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di € 25.000,00, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio.

Tutti i requisiti di cui al presente art. 1 devono sussistere alla data di pubblicazione del presente bando, riguardare l'intero nucleo familiare e permanere in costanza nel periodo di corresponsione del contributo. La perdita, anche di uno solo dei requisiti, comporta l'esclusione dal beneficio, a far tempo dalla data della perdita del requisito stesso. Qualsiasi variazione nella composizione del nucleo familiare e dei requisiti richiesti per la graduatoria e l'assegnazione del contributo dovrà essere comunicata all'Ufficio.

Il contributo non è cumulabile con il contributo per l'autonomia dei giovani della *Misura GiovaniSi* relativo al canone di locazione di alloggio autonomo e con altri benefici pubblici erogati, in qualsiasi forma, da qualunque Ente pubblico a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale.

I contributi di cui alla L. 431/98 non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26.

**Pertanto il Comune, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.**

## **Art. 2 - Nucleo familiare.**

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di pubblicazione del bando di concorso. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche se non risultanti nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di un altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

## **Art. 3 - Reddito e canone di locazione di riferimento.**

Il reddito di riferimento è quello risultante dalla certificazione ISE (Indicatore della Situazione Economica) /ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità.

**L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, è possibile solo nei casi di seguito descritti:**

- a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore;
- b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile dei Servizi Sociali, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune;
- c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

Nel caso in cui il soggetto dichiara di ricevere sostegno economico da una persona fisica (figli, genitori, parenti, amici), oltre a specificarne le generalità nell'apposita sezione della domanda, dovrà allegare obbligatoriamente, pena esclusione, la copia del documento di identità di colui che fornisce il sostegno nonché copia della sua dichiarazione dei redditi.

I soggetti che presentino situazioni valutate inattendibili ai fini del sostentamento familiare saranno esclusi dalla graduatoria.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori e compresi gli aggiornamenti ISTAT.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

## **Art. 4 - Modalità di compilazione della domanda.**

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente in modalità digitale tramite il portale dei "Servizi on line" del Comune di Massa, sezione Sportello Sociale, raggiungibile dalla "home page" del portale istituzionale [www.comune.massa.ms.it](http://www.comune.massa.ms.it), dove è anche reperibile il "Manuale istruzioni compilazione istanza on line" predisposto dall'U.O. Servizi on line e sistemi di governo del Comune di Massa.

Il servizio on line per la presentazione dell'istanza di partecipazione al bando è utilizzabile previa autenticazione digitale e i candidati possono utilizzare i seguenti strumenti di accesso:

- la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- la propria Tessera Sanitaria Elettronica – Carta Nazionale dei Servizi (TSE/CNS);
- la propria Carta di Identità Elettronica (CIE).

Quale ricevuta di invio della domanda il servizio digitale rende disponibile una ricevuta in formato PDF che riporta anche il numero di protocollo, la data e l'orario di presentazione. La domanda presentata, tutta la documentazione allegata e la relativa ricevuta di invio è disponibile e consultabile in ogni momento, anche a riscontro delle dichiarazioni rese, utilizzando il servizio on line "Consultazione istanze on line".

A tutela del cittadino, gli eventuali documenti allegati devono essere in formato PDF, affinché siano immutabili, facilmente leggibili e conservabili dall'Amministrazione.

E' onere del cittadino verificare l'effettiva ricezione dell'istanza da parte dell'Amministrazione comunale nonché verificare l'effettiva leggibilità della documentazione trasmessa in formato PDF attraverso le modalità di cui sopra.

La domanda dovrà pervenire entro lunedì 25/07/2022. Nel caso di non corretto funzionamento del sistema protratto nel tempo, l'Amministrazione comunale potrà prorogare la scadenza del termine, fermo restando il termine di scadenza originario per la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione di cui all'art.1.

Non è consentito inoltrare più di una domanda per nucleo familiare, in caso diverso l'Amministrazione comunale prenderà in considerazione solo l'ultima pervenuta.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi del Comune di Massa o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili ai candidati; né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

**Non saranno accolte domande presentate con l'utilizzo di modalità di invio diverse da quella sopra indicata.** Il Comune di Massa non è responsabile di eventuali omissioni, ritardi, errori di compilazione o di invio del modulo sul Portale delle istanze on line da parte dell'utente.

Gli utenti impossibilitati ad utilizzare in autonomia i servizi online del Comune di Massa possono delegare altro soggetto (es. persona di fiducia, CAAF, Sindacati, tutori, curatori, amministratori di sostegno, ecc...) alla compilazione della domanda di cui al presente bando tramite apposita delega dell'identità digitale.

La delega è attiva per tutta la durata di apertura del presente bando, fino al termine di scadenza per la presentazione della domanda.

Il delegato può accedere ai servizi on line del Comune di Massa al posto del delegante. A tal fine, dovrà autenticarsi con le proprie credenziali SPID/CIE/CNS e successivamente scegliere di operare al posto e per conto del delegante. Le attività svolte dal delegato al posto del delegante sono tracciate.

La richiesta di delega può essere effettuata utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal seguente link: [https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1PR005.sto?DB\\_NAME=n201312&w3cbt=S](https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1PR005.sto?DB_NAME=n201312&w3cbt=S) e allegato al presente bando.

Il modulo di delega sottoscritto dalle parti, unitamente a copia del documento di identità del delegante e del delegato, deve essere inviato all'U.O. Servizio per la casa e l'abitazione sociale del Comune di Massa tramite posta elettronica all'indirizzo [contributoaffitto@comune.massa.ms.it](mailto:contributoaffitto@comune.massa.ms.it).

L'Ufficio competente provvederà ad abilitare, al ricevimento della suddetta delega e verificatane la completezza, il soggetto delegato all'accesso al portale dei "Servizi on line" del Comune di Massa, sezione Sportello Sociale e a comunicargli via email, in risposta a quelle di richiesta, l'avvenuta abilitazione oppure i motivi per i quali non è possibile procedere.

## **Art. 5 - Autocertificazione dei requisiti e documentazione da inoltrare.**

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Le dichiarazioni richieste ai fini del presente bando sono da autocertificare tramite la compilazione della domanda in modalità digitale secondo le modalità di cui all'art. 4. La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). Nel caso di dichiarazioni non veritiere, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al recupero della somma erogata, come previsto dall'art. 75 del DPR n. 445 del 28.12.2000.

Oltre alla completa compilazione di tutti i campi del modulo sul portale delle istanze on line, per la partecipazione al presente bando deve essere presentata la seguente documentazione:

- copia di permesso di soggiorno/permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) in corso di validità per i cittadini non appartenenti a paesi dell'Unione Europea;
- copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- copia attestante il versamento dell'imposta di registro per contratti di locazione oppure attestazione di adesione al regime della cosiddetta "cedolare secca" introdotta dal D.lgs. 23/2011 e s.m.i.
- autocertificazione circa la fonte di sostentamento per i soggetti che dichiarano "I.S.E. zero" ovvero che hanno un I.S.E. inferiore rispetto al canone di locazione per il quale chiedono il contributo così come stabilito all'art. 3.

**La mancanza di un solo allegato richiesto comporterà l'esclusione tassativa dalla graduatoria.**

Il richiedente deve essere in possesso di attestazione ISE/ISEE in corso di validità priva di omissioni e/o difformità. Qualora alla data di presentazione della domanda, il richiedente non fosse ancora in possesso di attestazione ISEE in corso di validità, sarà possibile allegare la ricevuta della presentazione della DSU rilasciata dal relativo Centro di Assistenza Fiscale o dal sistema informativo dell'INPS.

**ATTENZIONE: coloro che, risulteranno collocati nella graduatoria definitiva anno 2022, dovranno presentare, All'U.O. Servizio per la casa e l'abitazione sociale del Comune di Massa, entro il 31/01/2023 le ricevute comprovanti il pagamento dei canoni di affitto anno 2022.**

**Art. 6 – Sportelli di facilitazione digitale.**

Per agevolare la presentazione da parte dell'utenza della domanda on line di partecipazione al presente bando, sarà possibile rivolgersi gratuitamente ai seguenti CAAF/Sindacati che, a seguito di incontro formativo in cui è stata illustrata la procedura online predisposta per la presentazione della domanda di partecipazione al bando per l'erogazione di contributi di integrazione al canone di locazione di cui all'art. 11 L. 431/1998, hanno stipulato apposita convenzione con il Comune di Massa per essere punti di facilitazione digitale:

- CAAF UGL con sede in Massa - Via Pascoli, 57 – email: uglmassa@ugltoscana.it – telefono 0585 44800;
- SICET (Sindacato Inquilini Casa e Territorio) con sede in Massa – Via Pietro Tacca, 1 – email: massacarrara@sicet.it – telefono: 0585 47466;
- USB (Unione Sindacale di Base) con sede in Massa – Piazza Aranci, 29 – email: massa@usb.it – telefono: 327 8372260.

Sarà altresì attivato un punto di facilitazione digitale presso la sede del Comune di Massa, collocato al piano terra del palazzo comunale di Via Porta Fabbrica n. 1, con apertura dal lunedì al venerdì con orario 9:00 - 12:00. A tale Ufficio si potrà accedere solo se muniti di identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e previo appuntamento chiamando il numero di telefono 0585/490517 dal lunedì al venerdì con orario 9:00 - 12:00 oppure inviando email all'indirizzo [contributoaffitto@comune.massa.ms.it](mailto:contributoaffitto@comune.massa.ms.it).

**Art. 7 - Formazione e pubblicazione della graduatoria.**

Il Comune procede all'istruttoria delle domande pervenute nei termini, verificandone la completezza e la regolarità ai sensi delle disposizioni di cui al presente bando.

Saranno escluse le domande dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, incomplete, mancanti delle certificazioni obbligatorie indicate all'art. 5 o pervenute oltre il termine di cui all'art. 10.

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti sono collocati nella graduatoria, articolata nelle fasce A e B (si veda art. 1 punto 9), secondo l'ordine decrescente dell'incidenza canone/valore ISE ed, in caso di parità di incidenza canone/valore ISE, secondo il valore decrescente del canone, del valore crescente dell'I.S.E. e infine del valore crescente dell'I.S.E.E.

Il Comune si riserva di chiedere in fase istruttoria il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erranee o incomplete.

La graduatoria provvisoria, unitamente all'elenco degli esclusi con relativa motivazione, verrà approvata con determinazione del dirigente e pubblicata all'Albo pretorio e sul sito internet istituzionale all'indirizzo [www.comune.massa.ms.it](http://www.comune.massa.ms.it). Ai sensi del regolamento n. 2016/679/UE e del D.Lgs. 33/2013 verrà omessa la pubblicazione dei dati identificativi dei concorrenti, che saranno identificati per mezzo di codice numerico assegnato dal Protocollo generale.

Avverso l'esclusione sarà possibile proporre ricorso facendo pervenire la propria opposizione indirizzata al Comune di Massa - U.O. Servizio per la casa e l'abitazione sociale - **entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria**. Saranno ritenuti inammissibili i ricorsi pervenuti oltre la suddetta scadenza. **La pubblicazione della graduatoria avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.**

Entro i successivi 30 giorni il Comune - U.O. Servizio per la casa e l'abitazione sociale - decide in via definitiva sulle opposizioni e sui ricorsi presentati e formula la graduatoria definitiva.

A seguito dell'avvenuta pubblicazione, gli ammessi potranno consultare la propria collocazione in graduatoria sul sito internet istituzionale all'indirizzo [www.comune.massa.ms.it](http://www.comune.massa.ms.it) oppure presso l'U.O. Servizio per la casa e l'abitazione sociale o l'Ufficio Relazioni con il Pubblico nei giorni di apertura al pubblico.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

La graduatoria ha validità per l'anno 2022.

Il Comune si riserva di trasmettere alla Guardia di Finanza competente per territorio gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.

## **Art. 8 - Durata ed entità del contributo.**

Il contributo ha durata annuale come disposto dal decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, attuativo dell'art.11 della legge 431/1998.

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, come risultante dal contratto di locazione, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica).

Il **contributo teorico** corrisponde:

- a) alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE fino a concorrenza del canone pagato e comunque entro un massimo di **Euro 3.100,00** annui per i nuclei con valore ISE non superiore a due pensioni minime INPS (**Fascia A**).
- b) alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE fino a concorrenza del canone pagato e comunque entro un massimo di **Euro 2.325,00** annui per i nuclei con valore ISE superiore all'importo di due pensioni minime INPS (**Fascia B**).

Il contributo decorre dal 1° gennaio e comunque dalla data di residenza nell'alloggio e di decorrenza del contratto di locazione se successive alla data suddetta. Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Il contributo è erogato nei limiti delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana integrate con le risorse messe a disposizione dal Comune di Massa nel proprio bilancio.

In caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il fabbisogno il Comune di Massa si riserva di applicare riduzioni sulle quote spettanti. Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 402 del 30/03/2020 l'erogazione del contributo non potrà essere inferiore a € 200,00, da rapportare al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo stesso.

**La collocazione in graduatoria non comporterà quindi automaticamente il diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto**, restando l'effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità di risorse sufficienti, che saranno erogate **fino al loro esaurimento**. Eventuali residui saranno utilizzati per finanziare il Bando contributo affitto anno 2023.

#### **Art. 9 – Casi particolari.**

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza dello stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi previa presentazione di comprovante documentazione.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

#### **Art. 10– Termine di presentazione delle domande.**

La domanda dovrà essere presentata **entro il giorno 25 luglio 2022**.

#### **Art. 11 - Modalità di erogazione del contributo.**

Il Comune provvede al pagamento del contributo in unica rata a partire, di norma, dal mese di aprile 2023.

**Entro il 31 gennaio 2023 coloro che risulteranno collocati nella graduatoria definitiva dovranno presentare, all'U.O. Servizio per la casa e l'abitazione sociale, le copie delle ricevute che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione, in regola con l'imposta di bollo se dovuta.**

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità del canone di locazione pagate e documentate entro la scadenza di cui all'art. 10 del Bando e in rispetto dei limiti previsti dal punto 5.3 dell'allegato della delibera di Giunta Regionale n. 402 del 30/03/2020.

**Nel caso in cui tale documentazione non venga presentata entro il termine tassativo del 31 gennaio 2023 il contributo non verrà erogato.**

#### **Art. 12 - Controlli e sanzioni.**

Ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e dell'art.6 comma 3 del D.P.C.M. 221/1999 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza e INPS Direzione Regionale Toscana, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni presentate. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 D.P.R.445 del 28.12.2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

### **Art. 13 – Normativa in materia di protezione dei dati personali.**

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679), i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Bando saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il titolare del trattamento è il Comune di Massa. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018.

### **Art. 14 – Norme finali.**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998, al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7/6/1999, alla L.R.T. 2/2019 e al D.P.R 445/2000, nonché alla deliberazione della Giunta Regionale n.402 del 30/03/2020; al D.Lgs. n. 286 del 25/07/1998, al DPCM n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i..

Massa, data della sottoscrizione digitale

**Il Dirigente**  
**Settore servizi sociali ed edilizia sociale**  
Dott. Stefano Tonelli

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale”